

COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

(Provincia di Macerata)

P.zza Vittorio Emanuele II, 8 - c.a.p. 62020

Tel/Fax 0733/500102 - 500374

C.F. e Partita IVA: 00267220432

43 045

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO RAGIONERIA**

N. 26 Data 16-04-21

**Oggetto: RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI IN
SOFFERENZA, CERTE, LIQUIDE ED ESIGIBILI - CIG ZE=
82CF0AF2 CONCESSIONARIO ABACO S.P.A. - PROSECU=**

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di aprile nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto lo statuto comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 30/09/2019 con il quale si è provveduto a nominare il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria e Tributaria

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 36 in data 30/11/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 31/03/2021, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 31/03/2021, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 07/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberadi GiuntaComunalen. 70 del 24.09.2018 e la successiva determinazione del Responsabile del ServizioUfficioRagionerian. 28 del 05.11.2018, con la quale veniva affidato in concessione alla Ditta ABACO S.p.A. il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali sia tributarie che patrimoniali in sofferenza certe, liquide ed esigibili per il periodo dal 24.09.2018 al 31.12.2019 - CIG ZE82CF0AF2;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del ServizioUfficioRagioneria n. 42 del 18.12.2019 con la quale veniva esteso l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali al 31.12.2021;

RICHIAMATA la nota trasmessa dalla società Abaco S.p.A. in data 09.02.2021 (acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 10/02/2021 n. 658), con la quale la società ha chiesto la rinegoziazione del contratto di riscossione coattiva stipulato con scrittura privata del 06.11.2018 e la proroga della scadenza attualmente prevista di ulteriori 12 mesi, alle condizioni del contratto riequilibrato;

VISTE le disposizioni dell'art. 165, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono che: “Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideeterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.”;

CONSIDERATO quanto previsto dal diritto civile, con particolare riferimento al caso di eventi straordinari sopraggiunti alla conclusione del contratto. Infatti, secondo gli ordinari canoni ermeneutici mutuati dal diritto civile, l'evento straordinario deve essere imprevedibile al momento della conclusione del contratto e non dovuto a colpa della parte che lo invoca; deve essere oggettivo, cioè deve impedire oggettivamente la normale prosecuzione del progetto secondo il piano fissato, senza che vi rientrino le vicende soggettive del debitore; l'evento, infine, deve essere imprevedibile con tutta l'ordinaria diligenza, intesa qui non come quella del buon padre di famiglia, ma come quella professionale e più qualificata di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ.;

DATO ATTO che l'emergenza pandemica in atto ed i conseguenti provvedimenti emanati dalle autorità competenti, preordinati per il contenimento del virus Covid-19, si configurano come evento imprevedibile in relazione alla natura del negozio ed alle condizioni del mercato, che non dipendono da dolo e/o colpa di alcuna delle parti contrattuali, da cui ne deriva la piena legittimazione della rinegoziazione;

CONSIDERATO che la riduzione degli incassi ha comportato una grave incidenza sull'equilibrio economico della gestione e la necessità di un intervento “riequilibratore” mediante la revisione delle condizioni pattuite, posto che la situazione di squilibrio è palesemente riconducibile a fatti esterni, non prevedibili, e sicuramente non riconducibili al concessionario, così come previsto dall'art. 165 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA la Relazione tematica n. 56 del 8 luglio 2020 della Corte di Cassazione, che tra l'altro, precisa: *“Proprio la portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume assoluta centralità, postulando la rinegoziazione come cammino necessitato di adattamento del contratto alle circostanze ed esigenze sopravvenute. La correttezza è suscettibile di assolvere, nel contesto dilaniato dalla pandemia, la funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione. Il contemperamento tra istanze creditorie e debitorie relative alle prestazioni temporaneamente impossibili o eccessivamente onerose va intrapreso attraverso il ricorso alla rinegoziazione. Impellente, questa, che non si pone soltanto con riferimento a prestazioni concretamente interdette dalle misure di contenimento, ma anche con riguardo a quelle che si inseriscono nell'ambito di scambi contrassegnati*

da stagnazioni e rallentamenti gestionali o da aumenti smisurati dei costi di produzione o approvvigionamento di materie e servizi. Il venir meno dei flussi di cassa è un contagio diffuso, rispetto al quale la terapia non è la cesura del vincolo negoziale, ma la sospensione, postergazione, riduzione delle obbligazioni che vi sono annesse. La risposta all'esigenza manutentiva del contratto e di rinegoziazione necessaria del suo contenuto va ritrovata nell'attuale diritto dei contratti riletto al lume del principio di solidarietà e rivitalizzato in un'ottica costituzionalmente orientata attraverso la clausola di buona fede, che di quel principio è il portato codicistico. La clausola generale di buona fede diviene, in questa prospettiva, garanzia di un comportamento corretto nella fase di attuazione delle previsioni contrattuali. In virtù della valutazione economico-giuridica del criterio della bona fides e degli obblighi di cooperazione fra le parti nella fase esecutiva del contratto, l'adeguamento del contenuto di quest'ultimo connesso all'obbligo di rinegoziare non contraddice l'autonomia privata, in quanto adempie alla funzione di portare a compimento il risultato negoziale prefigurato ab initio dalle parti, allineando il regolamento pattizio a circostanze che sono mutate...La rinegoziazione, a fronte di sopravvenienze che alterano il rapporto di scambio, diventa, pertanto, un passaggio obbligato, che serve a conservare il piano di costi e ricavi originariamente pattuito, con la conseguenza che chi si sottrae all'obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.”;

VISTA la comunicazione via pec, della ditta ABACO S.p.A. in data 09.02.2021, dove è specificato che, oltre alla riduzione degli incassi l'equilibrio contrattuale è stato inciso anche da:

- sospensione dei versamenti a seguito della pubblicazione dell'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge 27/2020 e successive modifiche: “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 28 febbraio 2021... Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;
- Sospensione delle attività di pignoramento disposta dall'art. 152 del D.L. 34 convertito dalla Legge 77/2020 e successive modifiche: “Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza”;
- Ulteriore sospensione dei termini di pagamento e delle attività di riscossione coattiva fino al 28 febbraio 2021 ai sensi del D.L. n. 7 del 30 gennaio 2021;

- emissione degli atti in ritardo rispetto alla programmazione, anche finanziaria;
- soglia percentuale dei contribuenti paganti che si ridurrà drasticamente ad ogni singola fase di riscossione coattiva (diminuzione della propensione al pagamento);

A fronte delle riduzioni di gettito e di fatturato la ditta Abaco S.p.A. ha dovuto sostenere i costi per:

- mantenimento dei servizi essenziali di assistenza anche durante il periodo di lockdown;
- spese fisse generali di gestione (agenzie, consulenti, affitti, veicoli, assicurazioni, polizze contrattuali, utenze, abbonamenti, software, hardware, start-up ecc.);
- maggiori spese gestionali per adeguamento alle norme sanitarie.

RITENUTO che la situazione di crisi determinata da Covid-19 e dai conseguenti provvedimenti emanati dai competenti organi, direttamente incidenti sulle libertà individuali, contengono i caratteri oggettivi della straordinarietà e, per i contratti antecedenti all'insorgenza della crisi, anche della soggettiva imprevedibilità, ragione per cui sussistono tutti gli estremi della "eccessiva onerosità sopravvenuta" della prestazione a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale (Corte appello, Roma, sez. II, 29/05/2020, n. 2565);

VISTO, altresì, che la ditta Abaco S.p.A. ai sensi dell'art. 91 del D.L. n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020 - *che testualmente recita: "1. All'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti."* - ha chiesto per l'anno 2020 di non applicare eventuali oneri che non potranno essere adempiuti a causa della pandemia e della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 28 febbraio 2021;

VISTO che la ditta Abaco S.p.a. ha chiesto che il contratto in oggetto sia rinegoziato prevedendo:

- il riconoscimento in favore del Concessionario anche degli oneri di riscossione incassati dai debitori ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 160/2020;
- il riconoscimento delle spese di inesigibilità come previste dalla tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 nella misura pari al 50,00%;
- la possibilità, entro i successivi 24 mesi dal termine del contratto, di portare a conclusione tutte le procedure di riscossione (rateizzazioni procedure cautelari ed esecutive) e di presentare la lista di inesigibilità dei crediti affidati nel periodo di vigenza contrattuale.

VISTO che la ditta Abaco S.p.a. ha chiesto ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, la

possibilità di continuare il servizio per un anno oltre la scadenza del contratto al fine di recuperare il periodo di sospensione forzata delle attività imposte dalle misure di contenimento. La normativa succedutasi nel periodo pandemico, ha infatti impedito lo svolgersi delle normali attività bloccate di diritto o di fatto fino al 28 febbraio 2021, sussistendo pertanto i presupposti per ritenere sospesa l'attività per un periodo di un anno e per la prosecuzione del contratto almeno fino al 31.12.2022;

PRESO ATTO che gli incassi saranno effettuati su un conto corrente comunale specificatamente dedicato alla riscossione coattiva e che le somme relative alle spese di spedizione, notifica ed esecutive e gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, della Legge 160/2019 qualora incassati dai debitori e accreditati nel conto dell'Ente saranno fatturati dalla ditta Abaco all'Ente oltre all'iva di legge. Similmente per l'inesigibilità la ditta Abaco procederà a fatturare all'Ente i compensi spettanti ai sensi del D.M. 21 novembre 2000, ovvero sulla base di nuove disposizioni normative che regoleranno i compensi di inesigibilità;

RITENUTO di concedere il riequilibrio del contratto alle condizioni sopra riportate considerando validi gli argomenti e le motivazioni a sostegno della rinegoziazione richiesta;

CONSIDERATO inoltre che la ditta Abaco S.p.A. ha garantito la prosecuzione sia pure in forma ridotta del servizio agli utenti anche nel periodo di lock down e che lo stesso è sempre stato svolto secondo criteri di legalità ed opportunità in linea con le indicazioni di questo Ente;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nei budgets assegnatogli con il citato atto di Giunta;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica e che sono stati verificati gli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

ATTESA la propria competenza rientrante il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi della stessa Giunta Comunale predeterminati;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

VISTO il regolamento di contabilità ;

D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di accettare per le motivazioni specificate in premessa la proposta di rinegoziazione del contratto di concessione per la riscossione coattiva delle entrate comunali in sofferenza certe, liquide ed esigibili CIG ZE82CF0AF2 con la Ditta ABACO S.p.A. Via F.lli Cervi 6 - 35129 Padova - Partita IVA 02391510266;

- 3) di modificare come segue il contratto di cui al precedente punto 2:
- riconoscimento in favore del Concessionario anche degli oneri di riscossione incassati dai debitori ai sensi dell'art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 160/2020;
 - riconoscimento delle spese di inesigibilità come previste dalla tabella A) del D.M. 21 novembre 2000 nella misura pari al 50,00%;
 - possibilità entro i successivi 24 mesi dal termine del contratto, di portare a conclusione tutte le procedure di riscossione (rateizzazione, procedure cautelari ed esecutive) e di presentare la lista di inesigibilità dei crediti affidati nel periodo di vigenza contrattuale.
- 4) di concedere alla ditta Abaco S.p.A. la possibilità di continuare il servizio fino al 31.12.2022, al fine di recuperare il periodo di sospensione forzata delle attività imposto dalle misure di contenimento da Covid-19;
- 5) di trasmettere il presente atto alla società ABACO S.p.A.;
- 6) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio del comune.

SERVIZIO BILANCIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Bettucci Luca

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bettucci Luca

=====

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-05-21

li, 10-05-21

IL SEGRETARIO
f.to GIULIANA DOTT.SSA SERAFINI